

## IMPOSTA IPOTECARIA

Imposte ipotecarie-Agevolazioni prima casa non richiesta contestualmente a denuncia successione-Comportamento concludente con autoliquidazione-Sufficienza.

*Sent. n.122 del 6/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente Tersigni-Relatore Belloni- Ag.Entrate Roma 6/Mazzeo.*

La volontà di volersi avvalere delle agevolazioni per la prima casa può ben manifestarsi anche in un implicito comportamento ancorché non consacrata con la richiesta scritta presentata contestualmente alla presentazione della denuncia di successione.

Nella specie il contribuente aveva manifestato questa volontà con la congruità delle imposte versate in autoliquidazione.

Rif. Normativi:L. n.342/2000,art.69,commi 3 e 4.

NOTA

La prevalenza del comportamento concludente, effettivamente tenuto dal contribuente, deve essere riconosciuta sia alla luce di quei principi codificati nello Statuto dei diritti del contribuente sia alla luce del D.P.R. n. 442/1997 che, in generale, ha semplificato il mezzo di espressione della volontà per tutte le opzioni fiscali. Tale regolamento, essendo indubbia la natura effettivamente interpretativa della norma dettata dall'art. 4 della legge n. 342/2000, si applica anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto la stessa non è suscettibile di interpretazione autonoma, ma deve necessariamente integrarsi con la disposizione interpretata in un nesso di inscindibile complessità, sicché la disciplina da applicare concretamente al singolo caso va desunta cumulativamente dalla disposizione interpretativa e da quella interpretata(Cass. n.12368/2005).

Imposta ipotecaria-Decadenza azione dell'ufficio-Proroga dei termini ex art.11 della L. n.289/2002-Esclusione-Validità Circolare n.12/2003-Esclusione.

*Sent. n.153 dell'11/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-  
Relatore Masi- Ag.Entrate Roma 2/Tanca.*

La proroga di due anni prevista dall'art.11 della L. n.289/2002 per l'accertamento di valore da parte dell'ufficio si applica solo per la definizione dei valori dichiarati.

Per le violazioni afferenti l'applicazione di agevolazioni tributarie non è prevista alcuna proroga del termine per la comminazione della decadenza di tali agevolazioni, né la Circolare n.12/2003 dell'agenzia delle entrate può avere valore interpretativo o costituire fonte di diritto.

Rif. Normativi:L. n.289/2002,art.11.

Prassi Circolare Ag. Entrate n.12/2003.